

# NOTIZIARIO EDS

a cura dell'Ente dello Spettacolo

CENTRI CATTOLICI: CINEMATOGRAFICO, TEATRALE, RADIOFONICO E TELEVISIVO - ROMA - VIA DELLA CONCILIAZIONE 2/c - TEL. 561.775-564.132

---

Anno II°

Roma, 23 marzo 1961

---

Supplemento al n. 6

S O M M A R I O

DOCUMENTAZIONI:

Il testo degli emendamenti governativi  
al disegno di legge sulla censura.

E' stato reso noto il testo del nuovo progetto governativo contenente gli emendamenti al disegno di legge sulla revisione dei film e dei lavori teatrali che, approvato dalla Camera il 15 aprile 1959, è da tempo all'esame del Senato.

Art. 1

La proiezione dei film e la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali di qualunque specie, nonché la esportazione all'estero di film nazionali ai sensi dell'art.8 della legge 29 dicembre 1949, n.958, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggetto a nulla osta rilasciato da una speciale Commissione e dichiarato esecutivo dalla Procura della Repubblica di Roma, secondo le norme della presente legge.

Art. 2

La Commissione, alla quale è demandata la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, Presidente;
- b) un rappresentante del Ministero dell'Interno;
- c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- d) un critico cinematografico, scelto da una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa;
- e) un autore cinematografico, scelto da una terna proposta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministero del turismo e dello spettacolo in numero tale che consenta la costituzione di più sezioni, in relazione alle esigenze relative alla entità del lavoro da svolgere. Essi durano in carica due anni.

Per ciascun componente è nominato un supplente.

La Commissione di revisione teatrale è istituita, composta e nominata secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi: i componenti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma sono sostituiti, rispettivamente, da un critico e da un autore teatrale.

Art. 3

Alle sedute della Commissione, alla quale è demandata la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film o per la rappresentazione in pubblico delle opere teatrali, deve assistere un magistrato della Procura della Repubblica di Roma.

Il nulla osta concesso, senza che all'esame del film o dell'opera teatrale da parte della Commissione abbia assistito il magistrato predetto, è nullo.

#### Art. 4

La Commissione prevista dall'articolo 2 può sentire, ove lo ritenga necessario, l'autore dell'opera. Essa, nel rilasciare il nulla osta, stabilisce anche se alla proiezione dei films o alle rappresentazioni teatrali possono assistere i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva e delle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori degli anni 18, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo ed all'inizio della rappresentazione dell'opera. Debbono, inoltre provvedere ad impedire che i minori degli anni 18 accodano al locale in cui vengono proiettati o rappresentati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussista incertezza, l'età dello spettatore deve essere dimostrata mediante l'esibizione di documenti di riconoscimento.

E' vietato abbinare ai film non vietati ai minori degli anni 18 spettacoli di qualsiasi genere o scene di presentazione di spettacoli di future programmazioni che, di per sè, siano esclusi per i minori degli anni 18.

#### Art. 5

Il produttore di opera cinematografica può sottoporre la sceneggiatura, nel contenuto che consenta la valutazione dell'opera in produzione, alla preventiva Commissione prevista dal primo comma dell'articolo 2.

Il provvedimento di approvazione emesso dalla Commissione ha valore determinante circa il contenuto del successivo nulla osta alla proiezione in pubblico del film, per la parte relativa alla realizzazione dell'opera in conformità alla sceneggiatura approvata ed entro i limiti in cui i due aspetti della produzione siano suscettibili di utile raffronto.

#### Art. 6

Il nulla osta non ha effetto se non sia dichiarato esecutivo dalla Procura della Repubblica di Roma.

A tal fine, il Ministero del turismo e dello spettacolo comunica la concessione del nulla osta al predetto ufficio giudiziario.

Il Procuratore della Repubblica, se ritiene che la proiezione del film o la rappresentazione dell'opera teatrale, cui si riferisce il concesso nulla osta, importerebbe la sussistenza di un reato non perseguibile a querela di parte, deve chiedere al Tribunale che sia vietata la proiezione o la rappresentazione in pubblico del film o dell'opera teatrale con l'indicazione del reato

che sarebbe commesso se il film fosse proiettato o l'opera teatrale fosse rappresentata. La richiesta per l'imposizione del divieto può essere limitata a determinate parti del film o dell'opera teatrale.

Il Procuratore della Repubblica, se non ritiene di procedere ai sensi del comma precedente, deve rilasciare la dichiarazione di osecutività del nulla osta, salvo che questo sia stato concesso senza l'assistenza del magistrato del Pubblico Ministero all'esame del film o dell'opera teatrale da parte della Commissione. In questo ultimo caso il Procuratore della Repubblica nega il rilascio della dichiarazione di osecutività del nulla osta, comunicando il motivo del di niego al Ministero del turismo e dello spettacolo, il quale provvede a fare rinnovare l'esame del film o dell'opera teatrale con la prescritta assistenza del magistrato del Pubblico Ministero.

#### Art. 7

La richiesta del Procuratore della Repubblica al Tribunale perchè sia vietata la proiezione o la rappresentazione del film o dell'opera teatrale deve essere depositata nella cancelleria del Tribunale previa notificazione a chi ha domandato il nulla osta o al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui la concessione del nulla osta è sta ta comunicata dal Ministero predetto alla Procura della Repubblica.

Il Presidente del Tribunale fissa la data per la decisione e tale data, almeno quindici giorni prima, viene comunicata, a cura del cancelliere, al Pubblico Ministero, a chi ha domandato la concessione del nulla osta e al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il Pubblico Ministero presenta le sue conclusioni scritte entro il terzo giorno anteriore alla data fissata per la decisione od entro lo stesso termine chi ha domandato la concessione del nulla osta, il Ministero del turismo e dello spettacolo e chiunque vi abbia interesse hanno facoltà di presentare memoria.

Il Tribunale procede all'esame del film o dell'opera teatrale e può chie dere al Ministero del turismo e dello spettacolo tutti i documenti e le informazioni di cui ravvisi la necessità. Indi decide in Camera di consiglio con sentenza.

La sentenza del Tribunale è appellabile entro il termine di quindici giorni dalla notificazione. L'appello è proposto e deciso con l'osservanza delle forme prescritte per il procedimento davanti al Tribunale.

#### Art. 8

Il ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello deve essere proposto entro il termine di quindici giorni dalla notificazione e deve essere depositato, ai sensi dell'articolo 369 del Codice di procedura civile, entro il termine di giorni dieci dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Avvenuto il deposito del ricorso, questo è comunicato senza in dugio al Pubblico Ministero, il quale presenta le sue conclusioni scritte entro quindici giorni dalla comunicazione.

Il ricorrente e le parti contro le quali il ricorso è proposto possono presentare memorie entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle conclusioni del Pubblico Ministero.

Scaduti i termini predetti, la Corte di Cassazione pronuncia in Camera di Consiglio.

#### Art. 9

Durante il procedimento previsto negli articoli 7 e 8 il Pubblico Ministero può rinunciare alla richiesta per la imposizione del divieto, qualora al film o all'opera teatrale siano apportate modificazioni tali da fare cessare le ragioni della richiesta presentata. Per effetto della rinuncia il concesso nulla osta diviene esecutivo e il procedimento giudiziale si estingue.

#### Art. 10

Se il Procuratore della Repubblica ha fatto al Tribunale la richiesta prevista dal terzo comma dell'articolo 6 il film può essere proiettato e l'opera teatrale può essere rappresentata soltanto dopo che la richiesta sia stata rigettata con sentenza passata in giudicato.

Se la richiesta del Procuratore della Repubblica è stata accolta anche solo in parte con sentenza passata in giudicato, il nulla osta alla proiezione o alla rappresentazione cessa di avere effetto. Un nuovo nulla osta può essere concesso se al film o all'opera teatrale siano apportate modificazioni tali da fare cessare le ragioni del divieto imposto dall'autorità giudiziaria.

#### Art. 11

La Commissione, ove ritenga che la proiezione in pubblico del film o la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale, sia nel complesso sia in singole scene o sequenze, importerebbe la sussistenza di un reato non perseguibile a querela di parte, nega il nulla osta alla proiezione o alla rappresentazione in pubblico. Del pari la Commissione nega il nulla osta, se ravvisa nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso sia in singole scene o sequenze, elementi che illustrino con particolari impressionanti o raccapriccianti, non essenziali ai fini della espressione artistica, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, il modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare oppure da poter provocare il diffondersi di suicidi, o elementi di turbativa dell'ordine pubblico tali da provocare tumulto.

Il provvedimento della Commissione deve essere motivato, e, a cura del Ministero del turismo e dello spettacolo, è comunicato, entro quindici giorni dalla pronuncia della Commissione stessa, per iscritto all'interessato.

#### Art. 12

Se la Commissione di revisione nega la concessione del nulla osta ovvero

ne subordina la concessione alla eliminazione di determinate parti del film o dell'opera teatrale, perchè ritiene che la proiezione o la rappresentazione in pubblico importerebbe la sussistenza di un reato non perseguibile a querela di parte, l'interessato può domandare al Tribunale di Roma la dichiarazione di illegittimità del provvedimento.

La domanda deve essere depositata nella cancelleria del Tribunale entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione, dopo che era stata notificata al Pubblico Ministero e al Ministero del turismo e dello spettacolo. Si osservano per il procedimento, le norme dei commi secondo e terzo, quarto e quinto dell'articolo 7, nonché le disposizioni dell'articolo 8.

Se la Commissione di revisione nega la concessione del nulla osta ovvero ne subordina la concessione alla eliminazione di determinate parti del film o dell'opera teatrale perchè ravvisa alcuno degli altri elementi, indicati nel primo comma dell'articolo 11, l'interessato può ricorrere al Consiglio di Stato.

Se sia intervenuta pronuncia passata in giudicato, che abbia accolto anche solo parzialmente la domanda o il ricorso, il nulla osta deve essere concesso, purchè l'interessato si sia uniformato alla pronuncia predetta.

#### Art. 13

La competenza a conoscere dei reati non perseguibili a querela di parte, commessi mediante la proiezione in pubblico di film o la rappresentazione in pubblico di opere teatrali, spetta in primo grado esclusivamente al Tribunale di Roma, se per la proiezione o la rappresentazione sia stato concesso nulla osta divenuto esecutivo.

Nei procedimenti per i reati indicati nel comma precedente fanno stato le pronunce, passate in cosa giudicata, che hanno definito i giudizi previsti negli articoli 7, 8 e 12.

#### Art. 14

Il nulla osta per la proiezione in pubblico del film o per la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale, divenuto esecutivo, è valido per tutto il territorio dello Stato.

I lavori teatrali, per i quali sia stato rilasciato nulla osta, possono essere rappresentati da chiunque, dietro attestazione di conformità al testo depositato presso l'Amministrazione.

#### Art. 15

I film o lavori teatrali non muniti di nulla osta per la proiezione o rappresentazione in pubblico o vietati ai minori di anni 18 non possono essere trasmessi per televisione.

#### Art. 16

I cinegiornali sono esaminati con procedura di urgenza.

Art. 17

Salvo le sanzioni previste dal Codice penale per le Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 4 e 15 è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Nei casi di maggiore gravità, o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del Codice penale o dal precedente comma, l'Autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravità o recidiva nei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali.

L'Autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'Autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del Codice penale, può sequestrare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdirla la proiezione in pubblico sino a che l'Autorità giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali.

Art. 18

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 24 settembre 1923, n.3287.

====°°====

Direttore responsabile: Ildo Avetta

In attesa dell'autorizzazione del Tribunale

Abbonamento annuo: £. 5.000 - da versarsi sul c/c postale n. 1/24909

intestato ad: A.C.I. - Ente dello Spettacolo - Via della Conciliazione

2/c - Roma